



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

VERBALE

Seduta del 22 ottobre 2018

Il giorno 22 del mese di ottobre dell'anno 2018, alle ore 15.45, presso la sala riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si riunisce la Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R.164/2002.

Presiede la commissione il Capo del Dipartimento Pres. Francesco BASENTINI.

Sono presenti quali componenti di Parte Pubblica il Gen. Mario COLETTA, la Dott.ssa Antonella IGNARRA, la Dott.ssa Rita SALVATORI, i Commissari Vincenzo ABBONDANTE, Giovanni LAUDADIO e Mario MATANO, gli Ispettori Superiori Maurizio MARIANI e Vittorio OLIMPIO.

Sono, altresì, presenti per il supporto tecnico ed il necessario raccordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali il Direttore, Dott.ssa Pierina CONTE e l'Isp.Sup. Roberto VINCENZI

Sono presenti per la Parte Sindacale:

SAPPe: Dott. Giovanni PASSARO

UILPA/ Pol.Pen. : Dott. Gennarino DE FAZIO

SiNAPPe: Dott.ssa Claudia PIROSO

CISL/FNS: Dott. Raimondo INGANNI

USPP: Dott. Salvatore PARISI

FSA CNPP: Dott. Dario GRANDE/ Dott. Antonio GUADALUPI

CGIL FP/PP: Dott.ssa Immacolata CAFARO

Il rappresentante dell'O.S. OSAPP ancorché regolarmente convocato non è presente.

Il Capo del Dipartimento apre la seduta con la trattazione del **primo caso**:

L'Organizzazione sindacale **SAPPe con nota n. 33624 del 1 giugno 2016** ha chiesto l'intervento di questa Commissione in merito all'inserimento dell'unità di Polizia Penitenziaria nell'ufficio segreteria, in contrasto con le procedure contrattuali ed il mancato adempimento da parte della direzione di Chiavari di quanto deliberato dalla Commissione Arbitrale Regionale nella riunione del 14 luglio 2015 Il sindacato espone:

- che la Direzione della C.C. di Chiavari con ordine di servizio n.116 del 2015 prima



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

- in maniera provvisoria poi in via definitiva (tramite interpello) assegnava un poliziotto penitenziario come supporto alla segreteria del personale di polizia penitenziaria, procedura priva del confronto sindacale previsto per la mobilità;
- che in data 8 giugno 2015, su richiesta di altra O.S., è stata convocata la C.A.R. avente nell'ordine del giorno anche la trattazione delle presunte violazioni da parte della C.C. di Chiavari all'art. 9 c.2 dell'ANQ e del paragrafo 13 del P.I.R.;
 - che la CAR Liguria nella stessa riunione del 14 luglio 2015 assorbiva il ricorso del SAPPe perché analogo a quello dell'O.S. OSAPP.

Il SAPPe chiede alla Commissione di Garanzia di esprimersi sull'inserimento di una unità di polizia penitenziaria nell'ufficio segreteria della CR di Chiavari e sulla mancata esecuzione della delibera della CAR Liguria.

La Dott.ssa Conte ricorda che il ricorso in questione doveva essere trattato unitamente a quello promosso dal Direttore della Casa Circondariale di Chiavari, ma nell'ultimo incontro del 13 giugno u.s. venne trattato (ed accolto) solo quest'ultimo, aggiunge che il ricorso del SAPPe è stato presentato fuori dai termini (1.6.2016) visto che la CAR si era espressa il 14 luglio 2015.

Il Dott. PARISI (USPP) ricorda che si pone la questione che il Direttore ha disatteso una decisione del CAR e osserva che al di là dei termini, la questione del SAPPE merita valutazione, per comprendere se le delibere della CAR vadano applicate o meno.

La Dott.ssa Conte osserva che tutte le delibere della CAR sono immediatamente esecutive e vanno applicate; ricorda che l'assegnazione avvenne per questioni di urgenza, la Direzione emanò un interpello, il cui vincitore è stato regolarmente inserito nel posto di servizio interessato dall'interpello stesso, quindi si tratta di un caso del tutto circoscritto.

Il Dott. DE FAZIO (UIL) ritiene sia cessata la materia del contendere e che si deve dare esecutività alla delibera della CAR.

Il Dott. PASSARO (SAPPE) eccepisce che la Direzione ha comunque inserito un'unità di Polizia Penitenziaria nell'Ufficio Segreteria, contravvenendo alle previsioni dell'AQN.

La Dott.ssa Conte fa presente che spesso il personale di Polizia Penitenziaria viene utilizzato in assenza di personale amministrativo, l'episodio è avvenuto in via transitoria e provvisoria e comunque il ricorso è fuori termine.

Si delibera per l'inammissibilità del ricorso perché prodotto fuori termine.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

- **Caso n. 2:** l' Organizzazione sindacale **UIL PA polizia penitenziaria con nota n. 117 del 14.06.16** ha chiesto l'intervento della Commissione di Garanzia ex art. 29 DPR n.164/2002, avverso la delibera della Commissione Arbitrale Regionale Lombardia del 17 maggio 2016 che ha dichiarato l'incompetenza a decidere sull'accordo regionale sottoscritto dalle parti in data 8/2/2016. Con il ricorso l'O.S. UIL chiede alla commissione centrale di *pronunciarsi sull'incompetenza sostenuta dalla CAR e, in caso di conformità della stessa, conseguentemente di esprimersi sulle presunte violazioni dell'accordo.*

La Dott.ssa Conte rappresenta che la CAR è competente ad esprimersi sull'Accordo e aggiunge che la predetta Commissione non ha tenuto conto del fatto che il PRAP è sede di contrattazione decentrata, quindi ritiene fondato il rilievo della UILPA/ Polizia Penitenziaria, conseguentemente la questione andrebbe rimessa alla CAR stessa.

Il rappresentante FSA CNPP parla di illegittimità in quanto c'è contrasto con il dettato dell'AQN.

Il rappresentante USPP concorda con la competenza della CAR.

Viene riconosciuta la competenza della CAR, il merito diventa secondario e rende la pronuncia inutile

- **Caso n. 3:** l'Organizzazione sindacale **SAPPe con nota n. 33736 del 6 luglio 2016** ha chiesto l'intervento della Commissione di Garanzia ex art. 29 DPR n.164/2002, ai fini della riforma della delibera della Commissione Arbitrale Regionale della Puglia del 16 giugno 2016, che ha escluso la violazione degli accordi locali da parte della Direzione della C.C. di Bari. L'Organizzazione Sindacale nel ricorso solleva le medesime censure sottoposte alla CAR in particolare la violazione degli accordi locali *“sia per quanto riguarda l'accorpamento dei servizi presso l'ufficio centrale mentre la previsione è quella che tali programmazioni debbano essere fatte dai responsabili delle unità operative; sia per la mancata rotazione annuale dei lavoratori operanti nelle unità operative detentive mai eseguita nonostante l'accordo sia entrato in vigore da anni...”*.

La Dott.ssa Conte osserva che dall'esame degli atti emerge che in data 9 marzo 2015 il comandante di reparto, in relazione alle difficoltà operative rappresentate dai coordinatori delle unità operative (UU.OO.) nella copertura dei posti di servizio abbia proposto al direttore di *ricentralizzare il servizio almeno sino alla definizione delle modifiche all'organizzazione del lavoro*. In data 11 marzo 2015 il Direttore dell'istituto dispone, **in via d'urgenza** sulla scorta delle criticità segnalate dai coordinatori delle



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

UU.OO., che il servizio del personale di polizia penitenziaria venga stilato dall'ufficio servizi centrale, con relativa comunicazione alle OO.SS.. Tali disposizioni sono state formalizzate con O.d.S. n. 18 del 12/03/2015. Ricorda che in sede di riunione della CAR pugliese 11 componenti su 16 non ravvisarono violazioni.

A maggioranza si delibera per la non violazione.

- **Caso n. 4:** l'Organizzazione sindacale **USPP con atto n. 801 dell'8 settembre 2016** ha chiesto l'intervento della Commissione di garanzia ex art. 29, per *"violazioni in materia di relazioni sindacali, per mancata audizione dei sindacati rappresentativi della polizia penitenziaria rispetto alle modifiche dei circuiti regionali detentivi e revisione degli organici in particolare ed in generale di ogni forma di informazione alle OO.SS. per le questioni di interesse del personale di polizia penitenziaria"* da parte del Provveditore Regionale della Campania. L'organizzazione sindacale aveva rappresentato in data 5 agosto 2016 le preoccupazioni del personale in ordine all'apertura di una sezione detenuti *sex offender* presso la C.R. di Carinola ed all'insufficienza dell'organico dell'istituto.

Il rappresentante UILPA/ Polizia Penitenziaria ritiene opportuno sentire le OO.SS. ogni qualvolta si va ad incidere sull'organizzazione del lavoro.

La Dott.ssa Conte osserva che l'apertura di una sezione non costituisce oggetto di confronto sindacale.

Il rappresentante CGIL FP/PP ritiene giusto avere un confronto.

Si delibera il non luogo a provvedere.

- **Caso n. 5:** l'Organizzazione Sindacale **OSAPP con nota n. 17371 del 9 settembre 2017** ha chiesto l'intervento della Commissione di Garanzia ex art. 29 DPR n.164/2002, avverso le delibere della Commissione Arbitrare Regionale di Torino n. 13 e 14 emesse in data 14 luglio 2016. La vertenza, invero, è la riproposizione più specificatamente articolata di una diatriba ricadente nel giugno 2015 e la relativa doglianza concerne, in particolare, l'art. 2 comma 1 e l'art.5 del PIL vigente siglato presso la C.C. di Aosta, dove la dirigenza ha emanato l'OdS n.6/2015 col quale nominava 2 unità del ruolo agenti/assistenti quali responsabili del magazzino vestiario in luogo del sovrintendente dimissionario.

Stante l'assenza del rappresentante della Sigla ricorrente, la trattazione viene rinviata alla prossima seduta.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

- **Caso n. 6:** l' Organizzazione sindacale **USPP con nota n. 110/177p del 31 gennaio 2017** ha chiesto l'intervento della Commissione di Garanzia ex art. 29 DPR n.164/2002, avverso il protocollo di intesa locale siglato presso la Casa di Reclusione Carinola in data 4 luglio 2016 affinché dichiarì: l'annullamento del Protocollo intesa Regionale (PIL) della C.R. di Carinola, perché sottoscritto solo da OO.SS. che rappresentavano una percentuale degli iscritti inferiore al 50% e disponga la riapertura del tavolo contrattuale; la violazione della "nota a verbale 2" ANQ vigente, significando che l'Amministrazione ha il dovere di rispondere nel più breve tempo possibile rispetto alle complessità amministrative delle questioni sollevate e comunque non oltre 30 gg.

La Dott.ssa Conte osserva che il ricorso è stato presentato oltre i termini, aggiunge che per la stipula del P.I.R. sottoscritto il 4 luglio 2016 presso la C.R. di Carinola si è tenuto conto della rappresentatività di cui al decreto provvisorio relativo alla consistenza associativa delle OO.SS. al 31.12.2015, unico atto disponibile in quel momento.

Il rappresentante della CGILFP/PP rappresenta che quel giorno erano presenti pochissime Sigle e quelle che hanno firmato rappresentavano la maggioranza.

A parte la Sigla ricorrente, tutti i componenti ritengono il ricorso prodotto fuori termine.

Alle ore 17.30 il Dott. Grande (FSA CNPP) viene sostituito dal Dott. Guadalupi

- **Caso n. 7:** l'Organizzazione Sindacale **UIL PA/PP con nota n. 8453 del 1 marzo 2017** ha chiesto l'intervento della Commissione di Garanzia ex art. 29 DPR n.164/2002, avverso le violazioni arrecate dal provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria all'AQN del 24 marzo 2004, al protocollo di intesa regionale della Calabria del 3 novembre 2004 (PIR) e alle procedure che ne discendono, affinché dichiarì espressamente:
 - 1) che il PRAP è sede di contrattazione decentrata per gli operatori che vi prestano servizio;
 - 2) che, nelle more della determinazione delle piante organiche di sede e dei successivi trasferimenti, per l'individuazione degli operatori del corpo di p.p. di qualsiasi ruolo e qualifica da impiegare e/o assegnare temporaneamente al PRAP devono essere esperite regolari e trasparenti procedure di interpello, per come regolate dal vigente protocollo d'intesa regionale



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

3) che nei casi descritti vi è stata violazione delle procedure da parte del PRAP per la Calabria

4) che l'infrazione alle procedure rilevata va urgentemente sanata con la sospensione degli atti indicati in premessa e l'espletamento dell'iter previsto dall'ANQ del 24 marzo 2004 e dal PIR del 3 novembre 2004.

La questione ha avuto origine nel PRAP di Catanzaro, dove un ispettore superiore sostituto commissario del Corpo di polizia penitenziaria (v. decreto n. 70/2016 del 12 dicembre 2016 inserito agli atti) è stato rimosso dall'incarico ricoperto all'Ufficio Traduzioni per essere adibito all'ufficio III- detenuti e trattamento del medesimo PRAP, con revoca contestuale di tutti gli incarichi precedentemente conferitogli". Con provvedimento n. 0049880/UFF.I/Sett./P.P./2016, che non risulta prodotto a fascicolo, il PRAP Calabria ha disposto l'assegnazione provvisoria di un altro appartenente al ruolo degli ispettori dalla C.C. di Vibo Valentia, dov'era impiegato quale responsabile dell'Unità Operativa matricola e già specializzato come "*matricolista*" (DM 9 ottobre 2009) al PRAP predetto (provvedimento successivamente prorogato sino al 30 giugno 2017). La O.S. lamenta che su quanto sopra, non sono state fornite neppure mere informazioni alle OO.SS. rappresentative degli operatori del Corpo di polizia penitenziaria". Inoltre, con decreto n.05/2017, allegato a fascicolo, il Provveditore della Calabria ha proceduto alla "rimodulazione e conferimento incarichi al personale ruolo ispettori e sovrintendenti in servizio presso il PRAP di Catanzaro" con cui ha ascrivito molti degli incarichi prima conferiti all'Isp. Sost. Comm. all'altro Ispettore da poco assegnato temporaneamente al Provveditorato.

Sulla questione, la segreteria regionale UILPA ha adito direttamente il Provveditore spettante e, per conoscenza agli uffici centrali competenti, nonché il segretario generale della suddetta sigla. Con nota del 2 febbraio 2017 n. 8427 la O.S. chiedeva l'intervento della Direzione Generale del Personale e delle Risorse; la citata D.G. invitava il provveditorato a trasmettere il riscontro fornito alla O.S. UIL. Tale riscontro è stato operato dal PRAP in data 2 marzo 2017 con nota n.8826 nella quale il Provveditore motiva le ragioni delle sue disposizioni.

Il rappresentante UILPA/PP evidenzia che il Provveditore Regionale ha fornito una risposta elusiva ed aggiunge che i 60 gg decorrono dall'insorgere della controversia, la quale inizia a porsi 30 gg dopo che l'O.S. ha avuto notizia di quanto stava avvenendo.

Il Capo del Dipartimento evidenzia che si pone una questione preliminare sulla tempestività.

Il rappresentante CGILFP/PP condivide il ragionamento della UILPA/PP sull'impossibilità di dare un termine, il rappresentante FSA CNPP ritiene che la tempistica debba decorrere dal trentesimo giorno.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

il rappresentante USPP si astiene, l'Isp. Sup. Olimpio condivide la perplessità, i componenti Matano, Laudadio, considerano il ricorso fuori termine.

Il rappresentante SAPPE chiede di esaminare gli atti formali del Provveditore.

Il Capo Dipartimento chiede se vi sia violazione.

Il rappresentante CGIL concorda con la UIL, il rappresentante FSA CNPP reputa il quesito fondato.

Il rappresentante SAPPE considera determinante la conoscenza del Decreto del 12.12.2016, l'accertabilità della conoscenza dell'atto e la certezza che la Sigla Sindacale non abbia avuto conoscenza dell'atto stesso.

La Dott.ssa CONTE dà lettura della nota del 2.3.2017 con cui il Provveditore Regionale della Calabria ha riscontrato la nota dell'O.S. UIL.

I rappresentanti SINAPPE ed USPP ritengono il ricorso tempestivo, l'Isp. Sup. Olimpio ritiene che non si comprenda quando è sorto il contenzioso.

I componenti Matano e Laudadio considerano il ricorso intempestivo, i componenti Mariani e Salvatori si esprimono in senso opposto.

La Dott.ssa IGNARRA pone anche questioni di merito, si esprime per la tempestività, così come il Gen. Coletta.

Il rappresentante UILPA/PP non contesta la provvisorieta', ma il mancato adempimento delle procedure.

Il Capo del Dipartimento invita ad esprimersi sul merito, il Gen. Coletta aggiunge che il passaggio successivo della stabilizzazione pone dei problemi anche se all'epoca vi erano delle urgenze. Concordano CGIL FP/PP, FSA CNPP, SINAPPE e CISL FNS, il rappresentante SAPPE considera il ricorso fondato, ma resta da chiarire il problema della stabilizzazione.

Il rappresentante USPP concorda sul primo punto e si esprime per l'accoglimento parziale del punto 4.

Il Capo del Dipartimento segnala una distonia temporale fra il momento del ricorso ed i fatti sopravvenuti.

Il rappresentante UILPA/PP ritira parzialmente la richiesta di sospensione al quarto punto.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

L'Isp. Sup. OLIMPIO ritiene che la Commissione non debba entrare nel merito e che sia necessario un invito al rispetto della procedura.

All'esito della discussione si delibera a maggioranza **per l'accoglimento parziale del ricorso con invito al Provveditore a rispettare le procedure previste dal P.I.R. in tema di mobilità.**

- **Caso n. 8:** l'Organizzazione sindacale **UIL PA/PP con nota n. 0094 del 10 marzo 2017** ha chiesto l'intervento della Commissione di Garanzia ex art. 29 DPR n.164/2002, avverso la delibera Commissione Arbitrale Regionale (CAR) di Padova n. 2 del 3 febbraio 2017 su ricorso proposto dalla O.S. FSA CNPP in materia di interpellì presso la C.C. di Bolzano. La CAR di Padova il 3 febbraio 2017 ha accolto il ricorso della O.S. FSA CNPP con 13 voti favorevoli e 3 voti contrari. Conseguentemente la Direzione della C.C. di Bolzano ha proceduto, in esecuzione della delibera della CAR, alla revoca degli interpellì, comunicando la decisione alle OO.SS. aventi titolo con la nota prot. n. 1451 del 20.02.
- **Caso n. 9:** l' Organizzazione sindacale **SAPPe con nota n. 200 del 3 aprile 2017** ha chiesto l'intervento della Commissione di Garanzia ex art. 29 DPR n.164/2002, affinché si esprima in merito: alla illegittimità della delibera n.2 del 3 febbraio 2017 assunta con 13 voti favorevoli e 3 voti contrari, che ha ritenuto di annullare gli interpellì emanati dalla direzione della Casa Circondariale di Bolzano con note n. 8805 e n. 8806 del 9.11.2016; alla illegittimità del conseguente provvedimento della Direzione della Casa Circondariale di Bolzano con cui ha revocato gli interpellì per n.1 posto titolare e n.1 posto di supplente da adibire al "ritiro pacchi-magazzino-sorv. det. lav. caserma". La delibera della CAR del 3 febbraio 2017 si riferisce all'accoglimento del ricorso della O.S. FSA-CNPP promosso in materia di interpellì emanati dalla Direzione della C.C. di Bolzano. In aderenza alla decisione della CAR la Direzione della C.C. di Bolzano ha proceduto alla revoca degli interpellì, comunicando la decisione alle OO.SS. aventi titolo con la nota prot. n. 1451 del 20.02.2017.

A proposito di questi ultimi 2 casi, il rappresentante FSA CNPP fa eccezioni procedurali di inammissibilità, poiché si è in presenza di una stessa delibera, uno stesso Provveditorato ed uno stesso motivo. Eccepisce che secondo l'art. 3 c. 18 A.Q.N., la Commissione di Garanzia può essere adita solo dalle parti in controversia.

Si delibera per l'inammissibilità dei casi n° 8 e n° 9.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO IV - RELAZIONI SINDACALI

Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

- **Caso n. 10:** le Organizzazioni Sindacali **OSAPP, UILPA PP, CISL FNS e CGIL-FP** con atto unitario **del 25 luglio 2017** hanno chiesto l'intervento della Commissione di Garanzia, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo per l'utilizzazione del Fondo per l'Efficienza dei Servizi Istituzionali, relativamente all'Accordo FESI Decentrato stipulato presso il Centro della Giustizia Minorile del Lazio, Abruzzo e Molise il giorno 18 luglio 2017. Le OO.SS. lamentano nel punto 3 dell'accordo l'espressione "*relativamente al piantonamento l'importo va parametrato nel servizio orario effettivamente prestato*" e la presenza nel punto 4 anche della locuzione "*responsabile ufficio sicurezza*".

L'Isp. Sup. Olimpio osserva che l'Accordo fu sottoscritto dalla maggioranza e che si pone solamente un problema di locuzione.

Tutti i componenti si esprimono per il rigetto del ricorso ad eccezione di alcuni rappresentanti delle Sigle ricorrenti.

Si delibera pertanto per il rigetto.

Concluso l'esame dei casi, il Capo Dipartimento saluta i presenti e chiude la riunione alle ore 18.35 circa.

Il Verbalizzante

Isp. Sup. Olimpio

U. Leone

VISTO
19 NOV. 2018
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Francesco Basentini